



Decisione/0168/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3981/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3981/TFNSVE/2025-2026, 3981 - Ricorso proposto dalla società S.F. PONTECAGNANO ASD (matricola 621240) contro la società AZ PICERNO S.R.L. (matricola 943107) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BARBARULO VINCENZO (matricola 3458541);

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 16 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente chiedendo il pagamento del premio di preparazione – primo contratto, pari all'importo di Euro 3.252,00 (tremiladuecentocinquanta/00), relativo al calciatore Vincenzo Barbarulo, come da attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC, prodotta.

In data 19 giugno 2026, la AZ Picerno S.r.l. si costituiva a mezzo del proprio difensore, deducendo: i) l'inesistenza del premio di



preparazione richiesto dalla ricorrente, in quanto non più previsto dalle Norme Organizzative Interne Federali; ii) la non debenza della somma richiesta in quanto il calciatore Vincenzo Barbarulo non avrebbe mai sottoscritto un contratto di lavoro con l'AZ Picerno S.r.l. ma solamente un rapporto di volontariato sportivo; iii) la non debenza delle somme richieste in considerazione della sottoscrizione, da parte della Soc. S.F. Pontecagnano A.S.D., di una liberatoria (allegata alla comparsa di costituzione – controdeduzioni) a mezzo della quale *“espressamente dichiarava di rinunciare all'importo dovuto per la formazione impartita al calciatore ai sensi dell'art. 99, comma 2 delle NOIF, a seguito della sottoscrizione del tesseramento”*.

In data 25 giugno 2026 la Società S.F. Pontecagnano depositava una memoria difensiva di replica, assumendo che:

- il premio di preparazione richiesto risulta legittimo e dovuto, in quanto la ricorrente ha effettivamente svolto attività di formazione a beneficio del calciatore;
- la rinuncia al premio di preparazione sarebbe invalida, nulla, inefficace, annullabile, inammissibile, e/o improponibile in quanto dal testo della dichiarazione di rinuncia non si evincerebbe se la rinuncia sia stata sottoscritta in data antecedente o successiva al tesseramento del calciatore Vincenzo Barbarulo con l'AZ Picerno S.r.l.; in particolare, secondo la ricorrente, sarebbe ragionevole dedurre che la dichiarazione di rinuncia, in quanto sottoscritta il 12 agosto 2025, sarebbe antecedente rispetto al tesseramento del calciatore avvenuto in data 12 settembre 2025. Inoltre, nell'accordo sottoscritto tra le parti non emergerebbe l'*animus donandi* della società ricorrente;
- la dichiarazione di rinuncia sarebbe inopponibile alla parte ricorrente in quanto non sarebbe stata inserita a sistema o inviata via pec agli Uffici Federali.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

Preliminarmente occorre evidenziare che sebbene la ricorrente abbia chiesto il pagamento del premio di preparazione, è evidente che si riferisse al pagamento del premio di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., come si evince dalla produzione dell'attestazione della Piattaforma Telematica Premi FIGC relativa al premio di formazione del calciatore Vincenzo Barbarulo.

Non riveste alcun pregio, ai fini del decidere, la circostanza secondo la quale il calciatore Vincenzo Barbarulo non abbia mai stipulato alcun contratto di lavoro sportivo con la AZ Picerno S.r.l.; invero, il tesseramento con vincolo biennale come “giovane di serie”, è una circostanza idonea e sufficiente a determinare il diritto al premio di formazione tecnica, ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F., a condizione che non vi sia un diverso accordo tra le società interessate.

Nel caso di specie, tuttavia, la società resistente ha prodotto un accordo per la rinuncia al premio di formazione, sottoscritto anche dal legale rappresentante della società ricorrente, che non ha disconosciuto la sottoscrizione, limitandosi ad eccepire l'invalidità e l'inopponibilità della dichiarazione.

Con riferimento alla lamentata invalidità della dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione, deve ritenersi che la rinuncia al credito futuro deve ritenersi, in linea di principio, ammissibile nel nostro ordinamento, salvo che essa si ponga in contrasto con un divieto espresso di legge, con norme imperative, con l'ordine pubblico o con l'esigenza di tutela di interessi indisponibili. Tale conclusione discende, anzitutto, dal principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., che consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, nonché dalla regola generale dell'art. 1348 c.c., secondo cui la prestazione di cose future può costituire oggetto del contratto, salvi i particolari divieti stabiliti dalla legge. L'ordinamento, dunque, non esclude la disponibilità di posizioni giuridiche future per il solo fatto che esse non siano ancora entrate nel patrimonio del disponente, purché siano determinate o determinabili e l'atto dispositivo persegua un interesse meritevole di tutela.

In questa prospettiva, la rinuncia preventiva a un credito eventuale o futuro non può essere reputata nulla in via automatica. Al contrario, essa costituisce esercizio del potere dispositivo del titolare della posizione giuridica, destinato a produrre effetti sul diritto una volta che questo venga a esistenza, ovvero a impedire che esso sia successivamente azionato nei confronti del debitore. La disciplina codicistica conosce, del resto, la remissione del debito quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, regolata dall'art. 1236 c.c.; tale disposizione conferma che il creditore può unilateralmente dismettere la propria pretesa, salva l'eventuale dichiarazione del debitore di non volerne profittare. Il fatto che, nel caso di specie, il credito non fosse ancora attuale al momento della rinuncia non muta la natura dell'atto, considerato che il credito è comunque:

- individuabile nel suo titolo genetico, ossia nel futuro tesseramento del calciatore, e
- determinato o determinabile, in considerazione dei parametri normativi previsti per la quantificazione del premio di



formazione tecnica, ai sensi dell'art. 99 N.O.I.F..

Non può nemmeno sostenersi che la validità della rinuncia dipenda dalla necessaria emersione di un *animus donandi*. L'*animus donandi* è elemento proprio della donazione, disciplinata dagli artt. 769 ss. c.c., e rileva quando l'atto abbia causa liberale, cioè quando sia sorretto dalla volontà di arricchire gratuitamente l'altra parte con correlativo depauperamento del disponente. La rinuncia a un credito, invece, può avere causa diversa e pienamente patrimoniale: può rispondere a un interesse economico, transattivo, organizzativo, sportivo o negoziale della parte rinunciante, senza per ciò solo trasformarsi in donazione.

Nel caso di specie, pertanto, la rinuncia al credito futuro derivante dal tesseramento del calciatore è valida ed efficace, in assenza di una disposizione che vieti alla società di rinunciare preventivamente al premio, in quanto non è possibile inferire la nullità dell'accordo dalla sola natura futura del credito, né è necessario dimostrare che la società ricorrente fosse animata da spirito di liberalità.

In merito all'inopponibilità della dichiarazione di rinuncia sottoscritta dalla ricorrente, occorre evidenziare che l'art. 99, co. 2, N.O.I.F. prevede che l'accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro 90 giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata; pertanto, tale adempimento non costituisce una condizione di validità della rinuncia, atteso che la norma fa riferimento all'invio per mera "conoscenza" alla Commissione Premi.

Sul punto si è pronunciata la Corte Federale d'Appello, che ha riconosciuto che “ *l'invio alla Commissione premi dell'accordo di riduzione – e, del pari, di rinuncia – del premio di formazione tecnica è previsto dall'art. 99, comma 2, NOIF testualmente «per conoscenza» e, pertanto, non incide sulla validità e sulla conseguente efficacia dell'atto di rinuncia*” (cfr. Decisione/0136/CFA-2025-2026).

Pertanto, la sussistenza di un accordo di rinuncia al premio di formazione, non disconosciuto da parte ricorrente, determina l'infondatezza della pretesa della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai